

5/11/13

2

STUDIO LEGALE  
 AVV. FABRIZIO MOBILIA  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via P. Romeo n° 4 - Telefax 090715539  
 98123 - MESSINA

**TRIBUNALE DI MESSINA IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

RICORSO PER RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 353 C.P.C.

La ricorrente **Sig.ra PARISI MARIA GRAZIA**, nata a Messina il 27/6/1963 (cod. fisc.: PRS MGR 63H67 F158H) ed ivi residente in Via Olimpia Alta Coop. Enes n° 5/F, elettivamente domiciliata sempre in Messina, Via Pippo Romeo n° 4, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Mobilia del Foro di Messina (cod. fisc.: MBL FRZ 64A05 F158T; telefax: 090715539; posta elettronica certificata: avvfabriziomobilia@cnfpec.it), dal quale è rappresentata e difesa per mandato agli atti del giudizio contenzioso iscritto al n° 4819/02

R.G. di questo Tribunale, dopo aver premesso:

a) che con ricorso depositato in data 14/10/2002 (ed iscritto appunto al n° 4819/02 R.G. di questo Tribunale) Maria Grazia Parisi conveniva in giudizio la Provincia Regionale di Messina esponendo: - di essere stata assunta in posto di ruolo alle dipendenze della convenuta sin dall'1/4/1989 con la qualifica di esecutore dattilografo (ex IV livello funzionale), e di avere altresì precedentemente prestato presso la medesima P.A. e con la stessa qualifica un periodo di servizio non di ruolo per complessivi 90 giorni (dal 3/10/1987 al 31/12/1987); - che con la determinazione dirigenziale n° 2777 dell'8/11/2001 era stata approvata l'ottava selezione per l'attribuzione al personale in servizio al 31/12/1996 del livello economico differenziato di professionalità di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 3/8/1990 n° 333 e stilata, tra le altre, la graduatoria relativa all'ex IV livello funzionale (per il quale veniva prevista l'attribuzione del l.e.d. per n° 19 dipendenti, di cui 3 con decorrenza economica 1/1/1997 e 16 con decorrenza economica 1/12/1997), nel cui ambito essa istante era stata posizionata al 48° posto con punteggio totale pari a 48.950; - che tale graduatoria risultava stilata in maniera errata sia perchè nessun punteggio risultava attribuito alla medesima ricorrente in relazione al menzionato periodo da essa prestato in posto non di ruolo (considerato il quale le andava di contro attribuito un

326380  
 LAVORO PUBBL. IMP.  
 AGRARIA  
 Treziosi  
 Spese Post.  
 3,86  
 Fct.  
 SPUNICIAL

16 OTT. 2013

punteggio aggiuntivo di 0,375 che, se correttamente computato, avrebbe comportato il collocamento della Parisi al 9° posto in graduatoria, utile per l'attribuzione del l.e.d. con decorrenza 1/12/1997) e sia perchè si era ingiustamente ritenuto di considerare come aventi diritto i dipendenti che erano già stati utilmente inseriti nelle graduatorie delle precedenti selezioni; - che, richiesto con atto extragiudiziale notificato in data 11/1/2002 il riconoscimento del beneficio economico in questione (che veniva negato dalla Provincia destinataria con nota di riscontro prot. 1789 del 21/1/2002), era stata inoltrata rituale richiesta per la promozione del tentativo obbligatorio di conciliazione, il cui termine di 90 giorni era già venuto a scadere, con conseguente procedibilità della domanda giudiziale. Concludeva quindi perchè previa declaratoria del suo diritto ad ottenere il suddetto emolumento, l'Amministrazione Provinciale convenuta fosse condannata alla corresponsione delle relative differenze stipendiali, oltre ai relativi oneri accessori, e con vittoria delle spese del giudizio\*\*\*\*

**b)** che il giudice adito, nella contumacia della Provincia Regionale convenuta, con sentenza n° 1479/07 dei 29/3-11/4/2007, rilevava d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione (asseritamente uniformandosi alle pronunce T.A.R. Sicilia Catania Sez. III n° 486/04, T.A.R. Lazio Roma Sez. II n° 11262/05 e T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II n° 2323/02), compensando integralmente tra le parti le spese giudiziali\*\*\*\*

**c)** che avverso tale decisione, con ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Messina in data 11/4/2008 (e quindi notificato in data 30/5/2008; R.G. Lav. 620/08), proponeva appello l'odierna ricorrente, censurando la declaratoria di difetto di giurisdizione operata nella sentenza impugnata, pronunciata in palese contrasto sia con la più recente ed autorevole giurisprudenza delle Sezioni Unite del Supremo Collegio (tra le quali si citavano Cass. Civ. Sez. Un. 10/1/2007 n° 220, Cass. Civ. Sez. Un. 8/5/2006 n° 10419, TAR Lazio Roma Sez. I 3/2/2006 n° 777 e Tribunale Milano 20/11/2003,

secondo le quali, trattandosi di una procedura di selezione riservata ai soli dipendenti interni, con progressione economica orizzontale, non vi era nessuna ragione di declinare la sussistenza della giurisdizione ordinaria) sia con i medesimi riferimenti giurisprudenziali citati a sostegno della pronuncia censurata che deponevano in senso esattamente opposto a quello ingiustamente prescelto dal primo giudice\*\*\*\*

d) che costituitasi in giudizio l'Amministrazione appellata con memoria difensiva depositata in data 19/5/2009 [con la quale si contestava la sussistenza della giurisdizione ordinaria adita dalla parte privata, instandosi per l'integrale conferma della pronuncia impugnata (contestazioni queste in merito alle quali la scrivente difesa offriva le proprie analitiche controdeduzioni a mezzo di note difensive autorizzate depositate in data 7/5/2010)] la Corte d'Appello di Messina - Sezione Lavoro, con sentenza n° 832/13 dei 23/4-3/6/2013, riformava la pronuncia impugnata e dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi allo stesso Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro per la riassunzione nel termine di legge.

R.to che, in considerazione dell'esposto, l'odierna ricorrente ha interesse a dar corso alla riassunzione della causa nel termine previsto dall'art. 353 c.p.c., e ciò evidentemente al fine di ottenere l'esame nel merito (ed il conseguente auspicato accoglimento) delle domande esplicitate nelle conclusioni dell'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato in data 14/10/2002, siccome illustrate con i precedenti scritti difensivi in atti da intendersi in questa sede integralmente ripetuti e trascritti [ed in particolare: 1) ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato in data 14/10/2002 (R.G. 4819/02); 2) ricorso in appello depositato in data 11/4/2008 (R.G. Lav. 620/08); 3) note difensive autorizzate depositate in data 7/5/2010 nel corso del giudizio di secondo grado], e che, pur da prendersi in considerazione nei profili ancora rilevanti, verranno in ogni caso prodotti, in uno alla documentazione già ritualmente acquisita agli atti di causa, in allegato

al relativo fascicolo di parte relativo al giudizio definito in grado d'appello con la menzionata sentenza della Corte d'Appello di Messina - Sezione Lavoro n° 832/13.

P.sso e r.to l'anzidetto e quant'altro possa essere utile ed influente, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

#### CHIEDE

all'On.le Tribunale di Messina in funzione di giudice unico del lavoro di voler fissare, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., l'udienza per la comparizione personale delle parti e la discussione del ricorso, per ivi disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa che verrà dichiarata inammissibile o quantomeno rigettata,

#### PIACCIA

1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente Parisi Maria Grazia ha diritto ad ottenere, da parte del proprio datore di lavoro Provincia Regionale di Messina, il riconoscimento del livello economico differenziato di professionalità (ex artt. 35 e 36 del D.P.R. 3/8/1990 n° 333) riferito alla ex IV<sup>^</sup> qualifica funzionale, quantomeno con decorrenza dall'1/12/1997.

2) Conseguentemente condannare la stessa Provincia Regionale di Messina, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in suo favore delle relative differenze stipendiali maturate e maturande fin dalla cennata epoca, oltre ai relativi oneri accessori nei termini già precisati nell'originario ricorso introduttivo dell'intero giudizio.

3) Porre inoltre a carico della P.A. convenuta le spese ed i compensi di difesa relativi al presente giudizio (nella misura da determinare sulla scorta del sistema tariffario previsto per la remunerazione delle prestazioni giudiziali in materia civile vigente al momento di definizione della causa, e secondo apposita redigenda nota che si produrrà in atti entro la data di assegnazione a sentenza della lite stessa) ai sensi

d  
cl  
ri:  
Si  
co  
1)  
3/  
2)  
Lav  
con  
n° .  
com  
3) /  
dal  
30/5.  
Dichi  
Contr  
30/5  
Messi

dell'art. 91 c.p.c., e da distarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio, che al fine formula la prescritta dichiarazione di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

Si depositano in uno al fascicolo di parte i seguenti atti e documenti, indicati e numerati come da relativo indice:


- 1) Copia autentica sentenza Corte Appello Messina - Sezione Lavoro n° 832/13 del 23/4 e 3/6/2013;
- 2) Copia integrale del fascicolo di parte predisposto per il giudizio iscritto al n° 620/08 R.G. Lav. della Corte Appello Messina - Sezione Lavoro e relativa produzione ad esso allegata (ivi compreso il fascicolo di parte predisposto per il giudizio di primo grado iscritto al n° 4819/02 R.G. del Tribunale di Messina in funzione di giudice unico del lavoro, anch'esso comprendente la produzione ad esso allegata);
- 3) Autocertificazione della situazione reddituale relativa all'anno 2012 (ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del D.P.R. 30/5/2002 n° 115).

Dichiarazione di valore: controversia di valore indeterminabile

Contributo unificato: non dovuto ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del D.P.R.

30/5/2002 n° 115 (vedasi autocertificazione allegata).

Messina, li 11/9/2013



A large, stylized handwritten signature is written over a date stamp. The date stamp is partially obscured by the signature but clearly shows '11/9/13'. There is also a smaller, less legible signature or mark below the main one.



**TRIBUNALE DI MESSINA**

*Sezione Lavoro*

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Silvana Cannizzaro,

Letto il ricorso,

Visto l'art.415 c.p.c.,

**FISSA**

per la comparizione delle parti e per la discussione l'udienza del 5 giugno 2014, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto vengano notificati alla controparte, a cura di parte ricorrente, nei termini di legge.

Messina, 9 ottobre 2013.

Il Giudice del Lavoro  
(dott.ssa Silvana Cannizzaro)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Messina, il 09/10/2013



Il Canc. Bete

STUDIO  
MES  
MC

**UFFICIO UNICO NOTIFICHE - CORTE D'APPELLO DI MESSINA**

Ad istanza dell'Avv. Fabrizio Mobilia, quale procuratore costituito della Sig.ra Parisi Maria Grazia, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, ove risiedo per la carica, ho notificato e dato copia del suesteso ricorso per riassunzione ex art. 353 c.p.c. (e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione), perchè di esso ne abbiano legale scienza e conoscenza, a:

**1) Amministrazione Provinciale di Messina**, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Messina, Corso Cavour n° 86 -

Palazzo dei Leoni, e ciò ho eseguito consegnandola a mani

*dell'impiegato  
mi addetto Intendicato Giuseppe 1-CP  
ME 29-10-2013*




**2) Amministrazione Provinciale di Messina**, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, Corso Cavour n° 86 - Palazzo dei Leoni, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio sempre in Messina, Viale Europa n° 83 M is. 47/B, presso lo studio professionale del suo procuratore costituito Avv. Giovanni

Previti, ciò ho eseguito consegnandola a mani

*Giovanni Previti  
MESSINA 17 OTT. 2013*

L'Ufficiale Giudiziario



Il sottoscritto attesta che il presente documento informatico è una copia per immagine conforme all'originale cartaceo.

Messina, 10/12/2022

Avv. Fabrizio Mobilia (f.to digitalmente)